ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 10 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

In caso di liquidazione della Federazione i soci, soddisfatto ogni debito sociale, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria nonche' delle quote di riserve ordinaria costituitasi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'articolo precedente, in base all'articolo 34 lettera a) del decreto stesso, mentre il restante patrimonio sociale sara' devoluto i quei fini di pubblica utilita' di carattere agrario dello Stati che saranno stabiliti dall'assemblea generale dei soci.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it